



Al Presidente ed ai componenti della  
V Commissione Programmazione Economica e  
Bilancio del Senato della Repubblica

LORO SEDI

Invio a mezzo mail.

Data: 7 luglio 2025

**Oggetto: proposte di modifica all'art. 7 del d.l. n. 95/2025 (A.S. 1565)**

Prot.: 20250707/SB/gS/1

Onorevoli Senatori,

facendo seguito all'audizione del 3 luglio u.s. e alla memoria presentata in relazione al decreto in oggetto, si sottopongono alla Vostra attenzione e valutazione le seguenti proposte modificative ed integrative del decreto in esame.

\*\*\*\*\*

### **1. Proposta emendativa per l'introduzione della franchigia a tutela delle piccole imprese.**

La presente proposta intende introdurre accanto alla riduzione dell'onere di ripiano previsto dal decreto in esame, una franchigia a tutela delle piccole imprese che si caratterizza nella **esenzione sui primi 5 milioni di euro di fatturato oggetto di payback annuo lordo in dispositivi venduti al SSN.**

Sussiste, infatti, il concreto rischio che le imprese di piccole dimensioni non siano in grado di assolvere agli obblighi derivanti dal ripiano anche a fronte della riduzione del relativo onere e, pertanto, la presente proposta risponde ad esigenze di tenuta complessiva del comparto, è idonea a scongiurare effetti nefasti ed irreversibili sul piano economico e finanziario per le piccole imprese ed è tale da assicurare la conservazione dei livelli occupazionali.

In particolare, la proposta che si sottopone all'attenzione della Commissione, ha lo scopo di integrare il primo periodo del comma 1 dell'art. 7, prevedendo che la riduzione della quota di ripiano (al 25%) sia applicata a fronte della rideterminazione dell'onere a carico delle aziende fornitrici in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato, diminuito di cinque milioni di euro in ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale.

Ai fini della suddetta rideterminazione la presente proposta emendativa prevede di attribuire al Decreto del ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il

compito di definire i criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento degli importi oggetto della predetta rideterminazione, entro il termine di trenta giorni dalla conversione in legge del decreto. Per tale ragione, inoltre, si propone di procrastinare al 31 dicembre 2025, il termine per i versamenti degli importi dovuti per effetto della suddetta rideterminazione da parte delle aziende fornitrici.

Proposta di emendamento:

All'articolo 7, comma 1, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 31 dicembre 2025*”;
- b) aggiungere, in fine, dopo le parole “del medesimo decreto-legge n.78 del 2015” le seguenti parole: “*,rideterminati in deroga al secondo periodo del comma 9, dell’articolo 9-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in modo che ciascuna azienda fornitrice concorra alla quota di ripiano stabilita nei predetti provvedimenti in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato, diminuito di cinque milioni di euro in ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento degli importi di cui al primo periodo*”

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, le parole “dei trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti “*del 31 dicembre 2025*”.

**2. Proposta emendativa ai fini della dilazione del pagamento.**

La presente proposta attiene alla esigenza di accordare una dilazione dei pagamenti sulla base di un piano rateale che possa consentire alle imprese di affrontare l’ingente onere economico in un arco temporale ragionevole.

In particolare, la norma introdotta con il decreto in esame stabilisce che il pagamento dell’onere economico ridotto debba essere assolto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. In considerazione dell’entità della somma è essenziale, soprattutto per le imprese di più piccole dimensioni, poter fruire di una rateizzazione del dovuto, prevedendo la possibilità che le stesse possano chiedere una dilazione sino a 60 rate mensili, con la sospensione di ogni procedura esecutiva e della possibilità per le Regioni di avvalersi del regime della compensazione, per effetto della presentazione dell’istanza di rateizzazione e dell’adempimento del piano rateale.

Proposta di emendamento:

All'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

*“Sulla base della semplice richiesta dell'azienda fornitrice che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'ente creditore concede la ripartizione del pagamento dell'importo di cui al primo periodo sino a sessanta rate mensili.”*

All'articolo 7, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

*“È altresì preclusa ogni ulteriore azione giudiziale a fronte della richiesta di rateizzazione dell'importo di cui al primo periodo cui segua la formale accettazione dell'ente creditore; a seguito della presentazione della predetta richiesta e sino alla sua accettazione sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso.”*

All'articolo 7, comma 1, al terzo periodo, dopo le parole “l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo” aggiungere le seguenti: *“ovvero la presentazione della richiesta di rateizzazione”*

**3. Fondo di garanzia per le PMI – applicazione della norma introdotta con il d.l. 34/2023**

Infine, si propone di applicare le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2023, n. 56, al fine di consentire alle imprese destinatarie del *payback* di beneficiare del supporto del Fondo di garanzia per le PMI per accedere al credito necessario per sostenere i pagamenti. Tale proposta ha quindi l'obiettivo di scongiurare situazioni di crisi di liquidità che potrebbero compromettere la continuità aziendale, gli investimenti necessari per l'esercizio delle attività e l'esecuzione delle forniture in favore del servizio sanitario.

Proposta di emendamento:

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*“1-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, dell'articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2023, n. 56.”*

\*\*\*\*\*

Restando a disposizione per ogni chiarimento e auspicando nell'accoglimento delle suddette proposte, si porgono cordiali saluti.

Roma, 7 luglio 2025

La Presidente  
Dott.ssa Sveva Belviso

